



Camera di Commercio
Perugia

REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITÀ' DEI LABORATORI ALL'ESECUZIONE DELLA VERIFICAZIONE PERIODICA DEGLI STRUMENTI DI MISURA

Allegato alla delibera consiliare n. 3 del 8 maggio 2007.



REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITÀ DEI LABORATORI ALL'ESECUZIONE DELLA VERIFICA PERIODICA DEGLI STRUMENTI DI MISURA

Art. 1 – Oggetto e definizione

Il presente regolamento disciplina il procedimento per il riconoscimento dell'idoneità dei laboratori all'esecuzione della verifica periodica degli strumenti di misura, prevista dal decreto del Ministro delle Attività Produttive del 10 dicembre 2001.

Il provvedimento consiste nel riconoscere, al laboratorio che ne faccia richiesta, l'idoneità all'esecuzione della verifica periodica degli strumenti di misura.

Art. 2 – Domanda di riconoscimento

La domanda per il riconoscimento dell'idoneità, in regola con l'imposta di bollo e sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere presentata alla Camera di commercio di Perugia dal laboratorio la cui sede operativa principale si trovi nel territorio della provincia.

La domanda di riconoscimento deve contenere:

- a) l'indicazione delle categorie di strumenti di misura, con le relative caratteristiche metrologiche, per le quali si chiede il riconoscimento dell'idoneità;
- b) l'indicazione degli strumenti e delle apparecchiature possedute e ritenute idonee per l'esecuzione della verifica, corredate delle loro caratteristiche tecniche ed operative;
- c) la planimetria, in scala adeguata, dei locali destinati al laboratorio di verifica, in cui risulti indicata la disposizione delle principali attrezzature;
- d) l'elenco del personale incaricato della verifica con relative qualifiche e titoli professionali, e l'indicazione del responsabile del laboratorio;
- e) la documentazione comprovante la sussistenza delle garanzie di indipendenza di cui all'art. 2 del D.M. 10 dicembre 2001;
- f) la documentazione operativa del laboratorio, di cui all'art. 3 del D.M. 10 dicembre 2001, per la parte inerente l'esecuzione della verifica periodica degli strumenti di misura, sulla base di un sistema di garanzia di qualità e con riferimento alle norme tecniche nazionali e internazionali per i laboratori di prova (UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005);



- g) l'impegno a conservare, anche mediante supporto informatico e per almeno 5 anni, copia della documentazione comprovante le operazioni di verifica periodica effettuate, e precisamente:
1. i dati identificativi dell'utente;
 2. la data dell'intervento di verifica;
 3. la categoria di strumenti verificati, marca, modello, numero di serie e le caratteristiche metrologiche;
 4. l'esito della verifica e le eventuali anomalie riscontrate;
- h) l'impegno a comunicare entro 30 giorni dalla loro conclusione, alla Camera di commercio competente per territorio i dati identificativi e l'esito delle operazioni di verifica periodica effettuate nell'ambito della relativa provincia, ed alla Camera di commercio di Perugia, che ha rilasciato il provvedimento di idoneità, i dati di tutte le verifiche effettuate sul territorio nazionale, suddivisi per provincia, ivi compreso l'esito delle stesse;
- i) l'impegno a trasmettere alla Camera di commercio di Perugia i rapporti rilasciati dall'organismo di certificazione di garanzia della qualità in occasione delle visite ispettive periodiche, entro 30 giorni dall'effettuazione delle stesse.

Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione del responsabile del laboratorio, in conformità a quanto previsto dall'art. 2 del D.M. 10 dicembre 2001, diretta ad assicurare che:

1. il laboratorio e tutto il personale devono essere indipendenti da vincoli di natura commerciale o finanziaria e da rapporti societari con gli utenti metrici;
2. il laboratorio sia una struttura indipendente, qualora lo stesso faccia parte di un'organizzazione più ampia, avente interesse diretto o indiretto nel settore degli strumenti di misura;
3. il personale incaricato della verifica ha nel proprio contratto di lavoro l'obbligo di rispettare il vincolo del segreto professionale.

Il laboratorio deve inoltre depositare, contestualmente alla domanda, copia del proprio marchio identificativo.

La domanda deve essere accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto versamento a favore della Camera di commercio di Perugia dei diritti di segreteria, nell'importo stabilito dalla Giunta.

Art. 3 – Provvedimento di riconoscimento dell'idoneità

La Camera di commercio di Perugia, verificato mediante l'intervento dei propri ispettori metrici il possesso dei requisiti da parte del laboratorio richiedente, emana il provvedimento di riconoscimento dell'idoneità a svolgere la verifica periodica.



Il provvedimento è a firma del Segretario Generale della Camera di commercio di Perugia, ed il termine per l'emanazione dello stesso è di sessanta giorni dal ricevimento della domanda regolare e completa delle necessarie documentazioni.

Il provvedimento ha validità su tutto il territorio nazionale e contiene:

- a) l'indicazione delle categorie degli strumenti di misura, con le relative caratteristiche metrologiche, per le quali il laboratorio viene abilitato;
- b) l'indicazione dell'organismo che ha certificato la conformità del sistema di garanzia della qualità;
- c) la durata del provvedimento di riconoscimento dell'idoneità;
- d) il contrassegno di verifica periodica che il laboratorio applicherà sugli strumenti di misura dallo stesso verificati con esito positivo, secondo quanto stabilito dal D.M. 182/2000, le cui caratteristiche sono stabilite nell'allegato I al presente Regolamento;
- e) i sigilli di protezione e di garanzia che il laboratorio applicherà sugli strumenti di misura che avranno superato la verifica periodica, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 517/1992 e dalla Direttiva Ministeriale del 30 luglio 2004, riportati in allegato I al presente Regolamento.

L'eventuale provvedimento di rifiuto dell'idoneità deve essere motivato. Avverso lo stesso può essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla notifica al Tribunale Amministrativo Regionale competente.

Art. 4 – Modalità di riconoscimento dell'idoneità del laboratorio

Il provvedimento di riconoscimento dell'idoneità del laboratorio interessato ad effettuare la verifica periodica degli strumenti di misura viene rilasciato dopo un attento esame del rispetto dei requisiti previsti dal Decreto Ministeriale 10 dicembre 2001.

La valutazione dei requisiti del laboratorio viene eseguita in due fasi:

- valutazione della domanda e della documentazione relativa al sistema di garanzia della qualità;
- visita valutativa volta a confermare il possesso dei requisiti tecnici e la corrispondenza tra la documentazione presentata e la realtà operativa.

Condizioni giuridico – amministrative

Viene valutato il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 2 del D.M. 10 dicembre 2001.



In particolare il laboratorio e tutto il relativo personale devono offrire garanzie di indipendenza da vincoli di natura commerciale o finanziaria e da rapporti societari con gli utenti metrici.

Qualora lo stesso facesse parte di un'organizzazione più ampia, avente interesse diretto o indiretto nel settore degli strumenti metrici di misura, deve dimostrare che la struttura che svolge l'attività di verifica è distinta, autonoma e separata, soprattutto con riferimento alle attività di manutenzione e riparazione.

In tal caso dovrà essere evidenziata:

- la separazione sotto il profilo organizzativo e contabile dell'area di attività del laboratorio da quelle inerenti la vendita, la manutenzione e la riparazione degli strumenti metrici, in modo da dimostrare che il laboratorio e il personale addetto sono liberi da pressioni indebite, di tipo commerciale, finanziario o di altra natura;
- l'autonomia, sulla base di poteri conferiti al direttore responsabile del laboratorio, il quale dovrà essere dotato di completa indipendenza operativa e dipendere direttamente ed esclusivamente dal vertice dell'azienda;
- la distinzione del personale direttivo e tecnico del laboratorio, da quello impiegato nelle altre attività dell'organizzazione;
- la separazione dei locali e delle attrezzature del laboratorio, da quelle impiegate nelle altre attività dell'organizzazione.

In ogni caso il responsabile della verifica e gli operatori addetti alla verifica devono dichiarare formalmente di non avere vincoli di natura commerciale o finanziaria e/o rapporti societari con gli utenti metrici, di impegnarsi per il futuro a non assumere tali vincoli, di impegnarsi a rispettare il segreto professionale relativamente agli strumenti verificati ed all'esito delle verifiche.

Condizioni tecnico-operative

Vengono valutati, attraverso l'esame della domanda, la documentazione relativa al sistema qualità e, tramite verifica ispettiva presso la sede del laboratorio, il rispetto delle condizioni tecnico operative previste dall'art. 3 del D.M. 10 dicembre 2001.

Il laboratorio deve operare, per la parte inerente l'esecuzione della verifica periodica degli strumenti di misura, sulla base di un sistema di garanzia della qualità e con riferimento alle norme tecniche nazionali ed internazionali per i laboratori di prova.



Tali condizioni si considerano soddisfatte nei casi illustrati al comma 2 del citato articolo 3, in riferimento alle norme armonizzate ivi riportate e successive modifiche.

Particolare attenzione deve essere posta alla gestione degli strumenti, i quali devono essere parte del sistema di qualità e secondo tale sistema gestiti; devono dunque essere adeguati alle attività da eseguire ed in particolare devono avere incertezze di misura adeguate alle attività da svolgere e devono essere periodicamente controllati, confermati e tarati.

Il laboratorio deve possedere campioni di riferimento tarati, con riferibilità ai campioni nazionali o internazionali, certificati da laboratori di taratura accreditati da organismi aderenti all'European Cooperation for Accreditation (EA) ed adeguati alle caratteristiche metrologiche degli strumenti di misura da verificare.

Viene verificato che le prove metrologiche utilizzate dal laboratorio nell'esecuzione della verifica periodica degli strumenti di misura siano quelle stabilite dalle norme di carattere generale vigenti e quelle particolari specificate nei singoli provvedimenti di ammissione a verifica degli strumenti di misura stessi. Le procedure e/o istruzioni tecniche di verifica periodica vengono valutate ed approvate dall'organismo che rilascia il provvedimento. Gli operatori incaricati della verifica periodica devono possedere le conoscenze tecniche e le capacità adeguate alle attività da svolgere e particolare attenzione deve essere posta alla loro formazione ed al loro aggiornamento.

Art. 5 – Attività di verifica svolta dal Laboratorio

L'attività di verifica periodica deve essere svolta dal laboratorio accreditato secondo le modalità ed alle condizioni stabilite dal Ministero delle Attività Produttive con il D.M. 28 marzo 2000 n. 182 e le Direttive ministeriali 4 aprile 2003 e 30 luglio 2004.

L'esito positivo della verifica periodica è attestato dal personale incaricato della verifica mediante l'apposizione su ogni strumento del contrassegno di cui al precedente art. 3, punto d.

In caso di esito negativo della verifica periodica, qualora gli strumenti risultino fuori del campo degli errori massimi permessi, o presentino difetti tali da pregiudicarne l'affidabilità metrologica, ovvero non abbiano tutti i sigilli di protezione integri, il laboratorio non applicherà alcun contrassegno e provvederà a comunicare l'esito negativo dell'operazione entro i due successivi giorni lavorativi alla Camera di Commercio nel cui territorio si trova lo strumento presentato a verifica.



Nel caso venga riscontrata la mancanza dei sigilli di garanzia si applicheranno le prescrizioni indicate nel successivo art. 7, approvate dal ministero delle attività produttive con Direttiva del 30 luglio 2004.

Art. 6 – Sigilli di garanzia

A garanzia dell'inalterabilità dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e misurare sottoposti a riparazioni o modifiche, i laboratori accreditati utilizzeranno i sigilli di garanzia approvati dal Ministero Attività Produttive con la Direttiva 30 luglio 2004 e riportati nell'allegato.

Ciascun laboratorio deve provvedere direttamente e sotto la propria responsabilità, alla realizzazione dei marchi e delle etichette autoadesive con l'impronta dei sigilli di garanzia, depositando le impronte su lamine metalliche, distinte per dimensione, presso la Camera di commercio di Perugia.

Il laboratorio deve inoltrare denuncia entro 48 ore agli organi di Polizia ed alla Camera di commercio di Perugia di eventuali furti o smarrimenti di marchi od etichette autoadesive.

Art. 7 – Strumenti privi dei sigilli di garanzia

I laboratori informano la Camera di commercio competente per territorio degli strumenti mancanti dei sigilli di garanzia previsti dalla vigente normativa.

In tal caso i laboratori procederanno alle operazioni di verifica periodica, ed i relativi sigilli, in caso di esito positivo, potranno essere nuovamente apposti decorsi 15 giorni dalla data di invio dell'informazione.

L'obbligo di informare la Camera di commercio non sussiste qualora la mancanza dei sigilli sia attribuibile a riparazioni già comunicate all'ente camerale, ovvero a riparazioni effettuate da strutture appartenenti alla stessa organizzazione di cui il laboratorio è parte distinta, e gli strumenti siano muniti dei sigilli di garanzia provvisori atti ad identificare il soggetto che ha proceduto alle riparazioni. In quest'ultimo caso le operazioni di verifica periodica devono essere svolte dallo stesso laboratorio entro e non oltre i due giorni lavorativi seguenti la riparazione.

Art. 8 – Vigilanza

Il laboratorio riconosciuto idoneo è sottoposto a periodiche ispezioni, ad intervalli casuali e senza preavviso, da parte della Camera di Commercio di Perugia.



Durante la sorveglianza, gli ispettori metrici dovranno verificare il rispetto delle condizioni giuridico-amministrative indicate dall'art. 2 del D.M. 10 dicembre 2001 e delle condizioni tecnico-operative indicate dall'art. 3 del medesimo decreto.

In modo particolare essi dovranno accertare che i laboratori:

- a) siano dotati di strumenti ed apparecchiature idonei in relazione alle categorie di strumenti da sottoporre a verifica periodica;
- b) possiedano i campioni di riferimento tarati, con riferibilità ai campioni nazionali o internazionali, da laboratori di taratura accreditati da organismi aderenti all'EA e adeguati alle caratteristiche metrologiche degli strumenti di misura da verificare.

La Camera di Commercio di Perugia, in occasione delle visite ispettive, rilascerà un rapporto sulla sorveglianza effettuata.

La Camera di Commercio di Perugia, nella cui giurisdizione si trovano gli strumenti verificati dal laboratorio sottopone a sorveglianza un campione significativo degli strumenti stessi, individuato secondo i criteri di cui all' allegato III.

Al termine della sorveglianza sul campione significativo, la Camera procedente invia il relativo rapporto all'Ente camerale che ha concesso il provvedimento di idoneità.

Su esplicita richiesta della Camera di Commercio di Perugia, determinata da particolari oggettive necessità, il laboratorio provvederà a metterle a disposizione i mezzi ed il personale necessari ad effettuare le operazioni di sorveglianza; il laboratorio potrà, in alternativa, decidere di rifondere la Camera di Commercio di Perugia delle spese, I.V.A. compresa, per tale scopo affrontate.

Art. 9 – Sospensione

La Camera di commercio di Perugia, sentito il responsabile del laboratorio, con provvedimento motivato del Segretario Generale della Camera di commercio di Perugia, sospende il riconoscimento dell'idoneità a svolgere la verifica periodica qualora:

- a) il laboratorio non ottemperi a quanto prescritto, in sede di vigilanza, dalla Camera di Commercio o dall'organismo di certificazione del sistema di garanzia della qualità;
- b) il laboratorio non abbia più le condizioni di garanzia di indipendenza e tecnico operative richieste dalla normativa vigente;



- c) il laboratorio commetta irregolarità nell'esecuzione delle verifiche periodiche ed in particolare applichi il contrassegno di avvenuta verifica periodica su strumenti di misura che risultino sprovvisti dei prescritti requisiti di legge;
- d) il laboratorio non abbia inviato, nel termine prescritto, i rapporti delle visite ispettive effettuate in sede di certificazione o di sorveglianza dall'organismo di certificazione del sistema di garanzia della qualità;
- e) il laboratorio non abbia provveduto, entro il mese di gennaio, ad effettuare il versamento della somma prevista dal presente regolamento all'art. 11, 2° comma, per il rinnovo del provvedimento di riconoscimento ad effettuare le operazioni di verifica.

Il provvedimento di sospensione cessa automaticamente quando viene rimossa la causa che lo ha determinato ed il legale rappresentante del laboratorio lo comunica per iscritto alla Camera di commercio di Perugia.

Avverso il provvedimento di sospensione può essere presentato, a cura del laboratorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro sessanta giorni dalla notifica.

Art. 10 – Revoca

La Camera di commercio di Perugia, sentito il legale rappresentante del laboratorio, con provvedimento motivato del Segretario Generale della Camera di commercio di Perugia, revoca il riconoscimento dell'idoneità a svolgere la verifica periodica qualora:

- a) il laboratorio non rimuova, entro il termine di sessanta giorni dall'emanazione del provvedimento di sospensione, la causa che lo ha determinato;
- b) il laboratorio effettui ripetute violazioni agli obblighi imposti dal presente regolamento o da altre norme in tema di metrologia legale;
- c) il laboratorio non sia più in possesso della certificazione, in corso di validità, rilasciata dall'organismo di certificazione del sistema di garanzia della qualità.

Avverso il provvedimento di revoca può essere presentato, a cura del laboratorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro sessanta giorni dalla notifica.

Art. 11 – Rinnovo

Il provvedimento di riconoscimento dell'idoneità a svolgere la verifica periodica ha validità annuale, corrispondente all'anno solare.



Il provvedimento di riconoscimento dell'idoneità a svolgere la verifica periodica è rinnovato ogni anno su istanza del laboratorio, da proporsi entro il 31 gennaio, dietro versamento a favore della Camera di commercio di Perugia dell'importo stabilito dalla Giunta camerale.

Art. 12 – Pubblicità

La Camera di commercio di Perugia cura la redazione di un apposito elenco, consultabile da tutti gli interessati anche per via informatica e telematica, in cui saranno inclusi i laboratori riconosciuti idonei, con gli estremi del relativo provvedimento e dei successivi rinnovi annuali.

La Camera di commercio di Perugia comunica il provvedimento di sospensione o di revoca da essa adottato a tutte le Camere di commercio e a tutti gli interessati mediante l'inserimento degli estremi del provvedimento stesso nell'elenco di cui al comma precedente.

Art. 13 - Entrata in vigore

Le modifiche al presente regolamento entrano in vigore il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all'Albo Camerale .

ALLEGATO I

Contrassegno

Il contrassegno da applicare sugli strumenti di misura che hanno superato la verifica periodica deve avere le caratteristiche stabilite dall'articolo 3, comma 2, del D.M. 28 marzo 2000, n. 182, di seguito riportate:

VERIFICA PERIODICA SCADENZA		
MESI	ANNO	MESE
1	(scadenza)	7
2		8
3		9
4		10
5		11
6		12
		Laboratorio PG 00

Forma: quadrata

Dimensione lato: > a 40mm

Colore: fondo verde con carattere di stampa nero

Sotto l'anno di scadenza deve essere riportato il logotipo del laboratorio accreditato (nell'esempio, la stella) e la scritta "Laboratorio" seguita dalla sigla della provincia "PG" e dal numero

identificativo assegnato.

Sigillo di protezione



Il sigillo di protezione da utilizzare per gli strumenti di misura verificati dal laboratorio, secondo le modalità stabilite dall'allegato V del decreto legislativo 517/1992, deve avere le caratteristiche individuate dalla circolare n. 80 del Ministero dell'Industria del 7 ottobre 1993, di

seguito riportate:


Forma: rettangolare

Dimensioni: base 25 mm ; altezza 12 mm

Colore: nero e bianco, come nell'esempio

Al centro, nel riquadro bianco di dimensione 7 mm., devono essere riportati con carattere di stampa nero ed inseriti in un ottagono regolare, il logotipo del laboratorio, la sigla della provincia ed il numero identificativo assegnato.

Sigillo di garanzia



Il sigillo di garanzia utilizzato dai laboratori, da applicare sugli strumenti di misura sottoposti a riparazioni o modifiche ai sensi dell'art. 6 del D.M. 182/2000, deve avere le caratteristiche stabilite nell'allegato alla direttiva ministeriale del 30 luglio 2004, di seguito riportate:

l'impronta è costituita da un ottagono regolare inscritto in un cerchio il cui diametro non deve essere inferiore a 15 mm; il numero identificativo del laboratorio assegnato dalla Camera di commercio è posto al centro dell'ottagono,

all'interno di un rettangolo;

il logotipo del laboratorio (nell'esempio, la stella) è posto al di sopra del rettangolo;

la sigla della provincia è posta al di sotto del rettangolo.



ALLEGATO II

Alla
Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Perugia
Ufficio Metrico
Via Cacciatori delle Alpi, 41
06100 Perugia

OGGETTO: Domanda per il riconoscimento dell'idoneità all'esecuzione della verifica periodica di strumenti metrici.

Il
sottoscritto.....
nato a Prov.....
il
residente a
.....
via e n°
.....
in qualità di titolare/legale rappresentante
dell'impresa.....
con sede legale nel Comune
.....(Prov.).....
via e n°
.....
Codice fiscale o Partita
IVA.....
e sede operativa principale nel Comune di
.....(Prov.).....
via e n°
.....
in conformità a quanto previsto dall'art 4 del Decreto Ministeriale 10/12/2001

CHIEDE



il riconoscimento dell'idoneità all'esecuzione della verifica periodica per i seguenti strumenti di misura:

Categoria/e degli strumenti di misura:

.....
.....
.....

Strumenti di misura:

.....
.....
.....

Classe di precisione:

.....
.....
.....

Campo di misura (portata minima/massima):

.....
.....
.....

Risoluzione:

.....
.....
.....

a tal fine, ai sensi dell'articoli 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 della medesima legge e dall'art. 496 del codice penale in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e che la non veridicità della presente dichiarazione comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della stessa (art. 75 D.P.R. 445/2000),

DICHIARA

di possedere i seguenti strumenti e apparecchiature idonee all'esecuzione della verifica periodica degli strumenti di misura sopra indicati:



Campioni di riferimento:

.....

Campo di misura (minimo/massimo):

.....

dotati di certificato di taratura emesso da:

..... (SIT o di altri organismi aderenti all'EA) n° del

N° di campioni di lavoro:

.....

Campo di misura (minimo/massimo) riferiti ai campioni di riferimento secondo la procedura indicata nel capitolo del manuale della qualità dedicato alla riferibilità metrologica, oppure dotati di certificato di taratura emesso da:..... (SIT o di altri organismi aderenti all'EA) n° del

Altri strumenti ed apparecchiature (indicare per ciascuno le caratteristiche tecniche ed operative):

.....
.....
.....

Dichiara altresì

che il personale incaricato delle operazioni di verificaione sarà costituito dai seguenti dipendenti:

NOME E COGNOME QUALIFICA AZIENDALE TITOLO PROFESSIONALE

Il responsabile della verificaione sarà:

NOME E COGNOME QUALIFICA AZIENDALE TITOLO PROFESSIONALE

Con la presente domanda il sottoscritto si impegna a:



- comunicare alla Camera di Commercio di Perugia, entro i due successivi giorni lavorativi, ogni eventuale variazione intervenuta rispetto agli elementi sopra indicati;
- comunicare alla Camera di Commercio di competenza i dati identificativi delle operazioni di verifica effettuate, entro i termini stabiliti;
- inviare entro 30 giorni dalla conclusione delle visite ispettive effettuate in sede di certificazione o di sorveglianza del sistema di garanzia della qualità, i relativi rapporti alla Camera di Commercio di Perugia, anche attraverso l'organismo certificatore.

Ai sensi dell'art. 3 delle linee-guida e conformemente all'art. 4 del D.M. 10 dicembre 2001, il sottoscritto allega alla domanda:

il manuale della qualità del laboratorio in forma controllata, corredato dalle procedure e istruzioni tecniche inerenti l'esecuzione della verifica periodica degli strumenti di misura;

un esemplare, anche in formato elettronico, del contrassegno alfanumerico e dei sigilli che il laboratorio applicherà sugli strumenti di misura che hanno superato la verifica periodica;

la planimetria, in scala adeguata, dei locali adibiti a laboratorio di verifica in cui risulti indicata la disposizione delle principali attrezzature;

una certificazione, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, diretta ad assicurare:

1) che il laboratorio e tutto il relativo personale sono indipendenti da vincoli di natura commerciale o finanziaria e da rapporti societari con gli utenti metrici ovvero che il laboratorio, pur facendo parte di un'organizzazione più ampia, con interessi diretti o indiretti nel settore degli strumenti di misura, risulta autonomo e separato dall'attività di manutenzione e riparazione;

2) che il personale incaricato della verifica è in possesso di un'adeguata formazione tecnica e professionale, di una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative ai controlli e che si impegna a rispettare il vincolo del segreto professionale;

3) di essere accreditato, per la parte inerente l'esecuzione della verifica periodica degli strumenti di misura, da un organismo aderente alla European Cooperation for Accreditation (EA), il quale sia firmatario di un accordo di mutuo



Camera di Commercio
Perugia

riconoscimento, che operi secondo la norma UNI CEI EN 45003 ovvero di operare, per la parte inerente l'esecuzione della verifica periodica degli strumenti di misura, secondo sistemi di garanzia della qualità validati da un organismo accreditato a livello nazionale o comunitario in base alla norma UNI CEI EN 45012;

- la ricevuta del versamento della somma di € _____, oltre I.V.A., a favore della Camera di Commercio di Perugia.

Data

Firma



ALLEGATO III

Sorveglianza dei laboratori riconosciuti idonei all'esecuzione della verifica periodica

Piano di campionamento per il controllo degli strumenti sottoposti a verifica

Premessa

La norma di riferimento per il campionamento è la UNI ISO 2859 "Procedimenti di campionamento del collaudo per attributi".

Il livello di qualità accettabile è stabilito al 4 %.

I piani di campionamento sia semplice che doppio sono quelli ordinari.

Per lotto s'intende il numero di strumenti verificati dal laboratorio nel trimestre di riferimento.

Procedura

1. I lotti vengono stabiliti in base alla loro numerosità in 12 classi contrassegnate dalle lettere dalla A alla M conformemente alla tabella lotti.

2. La numerosità del lotto è individuata dal numero degli strumenti verificati trimestralmente dal laboratorio riconosciuto idoneo.

3. Per le classi dalla A alla C si applica il campionamento semplice, per le restanti si applica il campionamento doppio. I criteri di accettazione e rifiuto sono stabiliti dalla tabella campionamenti.

4. Il lotto viene considerato non conforme quando:

a. il numero di strumenti verificati con esito positivo dal laboratorio, quando non avrebbero dovuto esserlo, risulti pari o superiore al criterio di rifiuto;

b. il numero di strumenti verificati con esito negativo dal laboratorio, quando non avrebbero dovuto esserlo, e non ancora aggiustati dal riparatore abilitato risulti pari o superiore al criterio di rifiuto.

5. Anche un solo strumento trovato oltre il doppio della tolleranza ammessa dalla legge fa ritenere l'intero lotto non conforme, ferme restando le ipotesi di reato.

6. Tale schema di sorveglianza verrà osservato anche nei confronti di un laboratorio autorizzato da altra Camera di Commercio.



TABELLA LOTTI

TABELLA CAMPIONAMENTI

Classe del lotto	Numerosità del lotto	Numerosità campione	accettazione	rifiuto
A	Da 2 a 8	2	0	1
B	Da 9 a 15	3	0	1
C	Da 16 a 25	5	0	1
D	Da 26 a 50	Primo 5	0	2
		<u>Primo+Secondo 10</u>	1	2
E	Da 51 a 90	Primo 8	0	2
		<u>Primo+Secondo 16</u>	1	2
F	Da 91 a 150	Primo 13	0	3
		<u>Primo+Secondo 26</u>	3	4
G	Da 151 a 280	Primo 20	1	4
		<u>Primo+Secondo 40</u>	4	5
H	Da 281 a 500	Primo 32	2	5
		<u>Primo+Secondo 64</u>	6	7
J	Da 501 a 1.200	Primo 50	3	7
		<u>Primo+Secondo 100</u>	8	9
K	Da 1.201 a 3.200	Primo 80	5	9
		<u>Primo+Secondo 160</u>	12	13
L	Da 3.201 a 10.000	Primo 125	7	11
		<u>Primo+Secondo 250</u>	18	19
M	Da 10.001 a 35.000	Primo 200	11	16
		<u>Primo+Secondo 400</u>	26	27



Allegato IV

Nome dell'Impresa

Indirizzo

Città

ATTESTAZIONE DI ESEGUITA VERIFICA PERIODICA DI STRUMENTI METRICI

RAPPORTO NUMERO (numero progressivo/anno di riferimento)

Il sottoscritto (nome e cognome)

.....

dipendente dell'impresa

.....

dotata di laboratorio idoneo all'esecuzione della verifica periodica di strumenti metrici ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Ministeriale n. 182/2000 per la categoria/e

.....

riconosciuto dalla CCIAA di (Sigla della provincia) con

(indicare il tipo di provvedimento) n° del (g/m/a) e

successivamente rinnovata;

ATTESTA

che in data odierna si è proceduto alla verifica periodica dello strumento sottodescritto:

Tipo:

Matricola:

Marca:

Modello:

Targa (per le autocisterne):

Portata:

AmMESSO a verifica metrica con:

a seguito di riparazione effettuata da

.....



su ordine d'aggiustamento n. del emesso dalla CCIAA di

a seguito di scadenza della validità della verifica precedente.

In uso e soggetto agli obblighi di verifica periodica all'impresa:

numero REA:

Ragione Sociale:

Legale rappresentante:

Indirizzo:

Località:

che la verifica ha avuto luogo presso la sede del laboratorio
ovvero

che la verifica ha avuto luogo presso la seguente località

Indirizzo::

località:

Lo strumento è stato controllato adottando le metodologie contenute in norme nazionali o comunitarie e depositate al momento della domanda di riconoscimento.

Per le operazioni di verifica periodica si sono utilizzati i seguenti campioni di lavoro dotati di riferibilità ai campioni nazionali o internazionali:

Tipo

Marca

Modello

Matricola

Certificato emesso da

Scadenza

L'apparecchio è risultato CONFORME alle prescrizioni di legge;

- si è quindi proceduto alla suggellatura prevista dal piano di legalizzazione, osservando le norme descritte nelle linee guida per il riconoscimento di idoneità dei laboratori, e si è proceduto altresì ad applicare la targhetta di verifica la quale riporta come data di scadenza la seguente (indicare con gg/mm/aa);



- i risultati della misurazione, le incertezze ed i fogli di prova non compresi in questa attestazione sono comunque disponibili su richiesta in quanto archiviati presso la sede del laboratorio.

- L'apparecchio è risultato NON CONFORME alle prescrizioni di legge in quanto:
- risulta fuori del campo degli errori massimi permessi dalla vigente normativa;
- presenta difetti tali da pregiudicarne l'affidabilità metrologica;
- non presenta integri tutti i sigilli di protezione previsti dal provvedimento di ammissione a verifica e dagli eventuali piani di legalizzazione.

(Data e luogo)

Il presente attestato è inviata all'ufficio metrico della Camera di Commercio di

Una copia del presente attestato, contenente il rapporto con l'indicazione delle prove eseguite e dei relativi risultati, viene consegnata all'utente metrico.

L'UTENTE METRICO (nome e cognome stampato e firma leggibile)

L'OPERATORE (nome e cognome stampato e firma leggibile)

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO (nome e cognome stampato e firma leggibile)